— dell'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto importato in precedenza, e

— della riscossione del prelievo all'importazione per tale prodotto.

2. Nel caso in cui al paragrafo 1, lettera b), la restituzione per ciascun prodotto è pari al prelievo riscosso all'importazione, se questo è inferiore alla restituzione applicabile il giorno dell'esportazione ; se il prelievo riscosso all'importazione è superiore alla restituzione applicabile il giorno dell'esportazione, si applica quest'ultima restituzione.

Articolo 3

La restituzione viene pagata allorchè è esibita la prova che i prodotti :

— rispondono ad una delle due situazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e

— sono stati esportati fuori della Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 16 settembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 1839/69 DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 1969

che completa il regolamento (CEE) n. 441/69 che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti ad un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale e sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1393/69 [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1837/69 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti ad un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale e sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato [5], ha instaurato un regime di pagamento della restituzione all'atto dell'assoggettamento al controllo doganale dei prodotti di base comunitari dai quali sono ottenuti i prodotti trasformati o le merci destinate all'esportazione, ovvero al momento in cui taluni prodotti o merci comunitari destinati all'esportazione e presentanti particolare interesse economico sono assoggettati al regime del deposito doganale o della zona franca ; che è opportuno estendere il campo d'applicazione di detto regolamento ai prodotti

---

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(4) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 1.

dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 865/68 e completare gli elenchi dei prodotti ammessi al beneficio dei regimi istituiti dal regolamento (CEE) n. 441/69,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 441/69 è sostituito dal seguente testo :

« Il presente regolamento stabilisce, alle condizioni e nei limiti previsti agli articoli seguenti, le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 dei regolamenti nn. 136/66/CEE, 120/67/CEE, 121/67/CEE, 122/67/CEE/, 123/67/CEE, 359/67/CEE, 1009/67/CEE, (CEE) n. 804/68 e (CEE) n. 805/68, destinati ad essere esportati allo stato naturale o sotto forma dei prodotti o merci indicati :

— nell'allegato B dei regolamenti nn. 120/67/CEE e 359/67/CEE,

— nell'allegato dei regolamenti nn. 122/67/CEE, 1009/67/CEE e (CEE) n. 804/68,

— nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 865/68. »

Articolo 2

Gli elenchi dei prodotti degli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 441/69 sono completati dall'elenco seguente :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) :
	B. altre
ex 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :
	— con aggiunta di zuccheri
ex 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :
	— con aggiunta di zuccheri
ex 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :
	— con aggiunta di zuccheri
22.06	Vermut ed altri vini di uva fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 16 settembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS